

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Secondo Barbero

norma dell'art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

OGGETTO: Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, periodo 01.01.2024 - 31.12.2028

Capitolo/anno	Importo	Beneficiario
----------------------	----------------	---------------------

IL DIRETTORE GENERALE

Preso visione della proposta della Responsabile della SC "Dipartimento Sviluppo e Coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale", Dott.ssa Paola Quaglino, di seguito integralmente riportata:

"Con legge regionale n. 48 del 4 settembre 1975 è stato istituito il Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione, successivamente denominato Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (di seguito "Consorzio" o "CSI Piemonte"), ente di diritto privato in controllo pubblico, avente la finalità "di mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa" (art. 3).

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto del CSI Piemonte, al Consorzio possono consorziarsi solo enti pubblici, enti strumentali interamente pubblici – anche in forma associata – e società a totale partecipazione pubblica.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 19 settembre 1996 Arpa Piemonte si è consorziata al CSI Piemonte e, conseguentemente, il Direttore Generale dell'Agenzia partecipa di diritto all'Assemblea del Consorzio.

Come previsto dall'art. 4 comma 2 dello Statuto, il CSI Piemonte svolge attività strumentali nei confronti degli Enti consorziati operando secondo il modello dell'"in-house providing" di cui all'ordinamento eurounitario e nazionale ed è sottoposto al controllo analogo-congiunto di tali Enti, secondo le modalità di cui all'art. 8 dello stesso Statuto. Tale controllo viene esercitato, tra l'altro, attraverso la nomina diretta dei rappresentanti dei consorziati nel Consiglio di Amministrazione nonché attraverso le ulteriori forme di controllo – anche congiunto - ovvero anche mediante l'eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell'azione di tale controllo tra gli stessi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 6 dello Statuto, in conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il CSI Piemonte opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali enti.

Sussistendo tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per poter inquadrare il rapporto tra il Consorzio e gli enti consorziati nell'ambito dell'istituto dell'"in-house providing", ANAC, con Delibera del Consiglio n. 161 del 19 febbraio 2020 ha iscritto gli enti consorziati al CSI Piemonte, tra i quali Arpa Piemonte, nell'elenco - previsto dall'allora vigente art. 192 comma 1 D.lgs 50/2016 - delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del vigente Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è possibile l'affidamento diretto di lavori, servizi o forniture a società "in house" nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo codice. Per ciascun affidamento è adottato un provvedimento motivato in cui si dà conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, quali quelle erogate dal CSI, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

Per quanto riguarda i rapporti tra il CSI Piemonte e gli Enti consorziati, l'art. 7, comma 2, dello Statuto del Consorzio prevede che i servizi e/o le forniture rientranti nelle finalità e compiti del Consor-

zio sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI) contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi, mentre il successivo comma 5 stabilisce che i rapporti tra il CSI Piemonte e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI.

In data 22 febbraio 2019 Arpa Piemonte e CSI Piemonte hanno sottoscritto la “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA – periodo 2019-2023”, con scadenza al 31 dicembre 2023.

Con nota prot. n. 10729 del 1 febbraio 2023 Arpa Piemonte ha presentato la dichiarazione del permanere del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno. Infatti, è necessario presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione del permanere dei requisiti previsti dall'art. 10 comma 2 del DPR 633/1972 - introdotto dall'art. 1, comma 261, lett. b), della L. 24 dicembre 2007, n. 244 - il quale stabilisce che “Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art. 19 bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36 bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”. Alle modifiche normative di cui al punto precedente ha dato poi completa attuazione l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008.

La citata normativa è stata seguita da successivi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, intervenuti con la Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 (che ha definito al punto 2 il regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione) e con la Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 (che ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci).

L'applicabilità della norma di cui all'art. 1, comma 261, lettera b) della Legge 244/2007 è inoltre subordinata alla presenza dei seguenti specifici requisiti soggettivi ed oggettivi di entrambe le Parti interessate:

- 1) la possibilità di adesione vale esclusivamente per soggetti privi del diritto a detrazione IVA ovvero che marginalmente svolgano un'attività imponibile da cui derivi una percentuale di detraibilità non superiore al 10%;
- 2) l'ambito oggettivo di applicazione della norma prevede il regime di esenzione per le sole prestazioni di servizi e non anche per le cessioni di beni; le attività che possono essere supportate dai servizi in discussione devono risultare esenti o escluse dal campo di applicazione dell'IVA;
- 3) infine, l'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 633/72, richiede che i corrispettivi dovuti dai consorziati non siano superiori ai costi imputabili alle prestazioni di servizi ricevute.

Come già valutato in occasione della stipulazione della precedente convenzione tutti e tre i requisiti sussistono in capo ad Arpa Piemonte e, conseguentemente, l'Agenzia intende continuare ad aderire al regime di esenzione dall'IVA.

Pertanto, in prossimità della scadenza della convenzione in atto tra le Parti, è stata avviata una specifica trattativa per addivenire alla stipula di una nuova convenzione a seguito della quale è stato definito il testo finale e concordato dello schema di convenzione, comprensiva di allegato tecnico, che disciplina gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte da parte di Arpa Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 2024-2028, rinnovabile per ulteriori due anni.

Nel nuovo testo convenzionale sono stati aggiornati e revisionati i contenuti della precedente convenzione. In particolare si è provveduto ad aggiornare i riferimenti allo Statuto del CSI in ragione delle modifiche nel frattempo intervenute, nonché ad aggiornare i riferimenti normativi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici; sono stati allineati i termini di fatturazione ed è stato inserito l'impegno alla riservatezza reciproca; è inoltre stato modificato l'articolo relativo alla protezione dei dati personali, tenuto conto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabile emanate con decisione di esecuzione (UE) 202/915 della Commissione europea del 4 giugno 20021 (su tale disposizione è stato acquisito il riscontro positivo del DPO dell'Agenzia).

Per quanto riguarda la designazione del Responsabile dell'esecuzione della convenzione di cui all'art. 14 della Convenzione, si individua per Arpa Piemonte il Dott. Fulvio Raviola, Responsabile della Struttura Semplice "*Sistema informativo ambientale e geografico e educazione ambientale*", in possesso delle necessarie competenze professionali.

Ai sensi dell'art. 6 dello schema di convenzione, l'affidamento formale delle attività da parte di Arpa al CSI avverrà con provvedimento di approvazione del CTE/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI, da cui risultino gli estremi e il dispositivo dello stesso, mentre la stipula della convenzione in oggetto non comporta di per sé onere alcuno per l'Agenzia.

Si propone pertanto di approvare la "*Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA*", comprensiva di allegato tecnico, valevole per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028, rinnovabile per ulteriori due anni, nel testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale".

Tutto ciò premesso;

Vista la l.r. n. 48 del 4 settembre 1975;

Visto l'art. 7 del codice degli appalti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020

Visto l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008.

Viste le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 8 maggio 2009 e n. 5/E del 17 febbraio 2011;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);

Visto lo Statuto del CSI Piemonte, come da ultimo approvato dall'Assemblea dei soci del 16 dicembre 2020;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura "*Ufficio Contabilità*" in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo sul presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Tecnico sul presente atto;

DECRETA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si richiamano integralmente:

- 1) di approvare la *“Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”*, comprensiva di allegato tecnico, per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028, nel testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che si provvederà alla stipula della convenzione ed allegato tecnico tramite sottoscrizione digitale del Direttore Generale in rappresentanza di Arpa Piemonte, con successiva trasmissione al CSI Piemonte ai fini del completamento delle operazioni di stipula;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé oneri a carico del Bilancio finanziario dell'Arpa Piemonte;
- 4) di demandare a successivi provvedimenti del Responsabile della SC *“Dipartimento Sviluppo e Coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale”* l'approvazione in via tecnica ed economica del dettaglio delle forniture di servizi che verranno affidati al CSI Piemonte, la loro valorizzazione economica, i relativi livelli di servizio e la valutazione di congruità economica della spesa;
- 5) di nominare il Dott. Fulvio Raviola, Dirigente Responsabile della SS *“Sistema informativo ambientale e geografico e educazione ambientale”*, quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 14 della medesima;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile della SC *“Dipartimento Sviluppo, Coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale”*, al Responsabile della SS *“Sistema informativo ambientale e geografico e educazione ambientale”*, al Responsabile della Trasparenza nonché al Responsabile della Protezione dei Dati di Arpa Piemonte;
- 7) di pubblicare, inoltre, il presente provvedimento ai sensi di legge nonché nella sezione intranet del sito istituzionale.

Ing. Secondo BARBERO